



SENT. N. 16/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente relatore

Luigi GILI Consigliere

Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23718** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

- F.C. di S.R. - impresa individuale –

numero REA *omissis*- codice fiscale e numero iscrizione:

omissis, Partita IVA: *omissis* con sede a *omissis*

(TO) via *omissis* - **stato attività: ATTIVA**, rappresentata dal

rappresentante legale e titolare impresa individuale **S.R.**

(cod. fisc. *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e residente

a *omissis*, Via *omissis*;

- S.R. (cod. fisc.: *omissis*), nato a *omissis*

il *omissis* e residente a *omissis*, Via *omissis*

in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa

	individuale F.C. di S.R. - numero REA	
	<i>omissis</i> - codice fiscale e numero iscrizione: <i>omissis</i> ,	
	Partita IVA: <i>omissis</i> con sede a <i>omissis</i> Via <i>omissis</i> –	
	stato attività: ATTIVA.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, con l’assistenza del	
	Segretario Renzo Piasco, il Presidente relatore Marco Pieroni e il	
	rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore	
	Generale Consigliere Massimo Valero;	
	nessuno è comparso per F.C. DI S.R. e per	
	S.R., in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante	
	legale dell’impresa individuale F.C. di S.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. La Procura regionale, con l’atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti	
	di: F.C. DI S.R. e di S.R.,	
	in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa	
	individuale F.C. di S. per sentirli condannare, a	
	titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, al pagamento, in	
	favore della società <i>in house</i> Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione	
	Piemonte, dell’importo complessivo di euro di euro 80.613,24, o della diversa	
	somma ritenuta di giustizia all’esito del giudizio da parte del Collegio, oltre ad	
	interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo	
	per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo	
	effettivo ed alle spese di giudizio.	
	2. Risulta dagli atti che la Regione Piemonte, con legge del 9 maggio 1997, n.	
	Pag. 2 di 19	

21 “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato” e s.m.i. (modalità attuative artt.3,4,5,6,7,8,15,18) ha disposto di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da imprese artigiane; con l’art. 4 ha istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal Programma degli interventi di cui all'articolo 5, ha demandato la gestione del Fondo a Finpiemonte S.p.a., i cui rapporti sono regolati con apposita convenzione. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese.

I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 ed è erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo saranno erogati al tasso e con le modalità che verranno determinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5. La durata dei finanziamenti regionali non potrà superare i sessanta mesi. La Finpiemonte S.p.a. provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Gruppo tecnico di valutazione, alla condizione che

l'impresa sia stata giudicata affidabile, per l'importo richiesto, da parte dell'istituto di credito indicato dall'impresa e convenzionato con l'ente gestore, al quale spetta l'erogazione del finanziamento. Le operazioni di finanziamento sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera *pro quota* sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali. Le domande di finanziamento devono essere presentate all'ente gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante dell'impresa richiedente. (cfr. art.15 l.r. cit.).

Secondo l'art. 3, co. 3, l.r. citata la Giunta regionale può disporre accertamenti e controlli diretti a verificare la corretta attuazione dei progetti di investimento ammessi a beneficiare delle agevolazioni regionali. In caso di difformità tra quanto riscontrato a seguito degli accertamenti e quanto ammesso alle agevolazioni, la Giunta regionale dispone i necessari provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni medesime.

Attualmente Finpiemonte S.p.A. (nel proseguo anche Finpiemonte), società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale, secondo lo schema dell'*in-house providing*, opera quale società finanziaria regionale, incaricata, tra l'altro, della gestione dei fondi stanziati dalla Regione Piemonte a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, mediante l'erogazione alle imprese piemontesi di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio nel quadro delle indicazioni e finalità definite dalla Regione Piemonte.

Con D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007, come previsto dall'art. 18 della sopracitata legge regionale, la Giunta regionale ha approvato il Programma Regionale degli

Interventi rubricato come Allegato A – Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, art.15 Programma regionale degli Interventi (estratto della D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007) o per brevità anche Bando.

Tutto il procedimento amministrativo (i criteri, le modalità, le procedure per la concessione dei finanziamenti, la revoca, i controlli), dalla procedura di accesso a quella valutativa, di erogazione delle agevolazioni, sino a quella dei controlli e ispezioni, è ispirato e informato alla legge regionale n. 21/1997 s.m.i. e alla *lex specialis*, costituita dal Bando di riferimento altrimenti chiamato Programma regionale degli Interventi - rubricato come Allegato A – Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, art.15 Programma regionale degli Interventi (estratto della D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 – 6667 del 03.08.2007), su cui l'impresa – ditta individuale F.C. DI S.R. (codice domanda: *omissis*), ha presentato domanda e, a seguito ammissione ai finanziamenti, ha beneficiato delle agevolazioni concesse, erogate percepite e incamerate.

3. Con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020 la Finpiemonte S.p.A., inadempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di Giustizia Contabile, trasmetteva alla Procura Regionale - nell'ambito del prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di euro 31,6 milioni di mancate restituzioni di finanziamenti erogati - la documentazione relativa al finanziamento erogato all'impresa individuale F.C. DI S.R. (codice domanda: *omissis*).

In particolare, con *e-mail* certificata del 16 novembre 2020, Finpiemonte inviava documenti riguardanti il procedimento di revoca del predetto

finanziamento ossia il provvedimento di avvio revoca e il provvedimento di revoca totale del finanziamento, nonché gli atti relativi alla notifica del provvedimento di revoca totale del finanziamento effettuata al titolare dell'impresa beneficiaria acquisiti da questa Procura al prot. n.9336 del 14/12/2020.

4. Relativamente al finanziamento agevolato percepito dagli odierni convenuti, dalla documentazione acquisita risulta che:

- in data 16/03/2009 l'impresa individuale F.C. DI

S.R. (attività principale "Lavori generali di costruzioni

edifici"), in adesione ad apposito Programma regionale degli Interventi o in

brevità bando allora vigente a valere sulla l.r. n.21/1997, (rubricato come

Allegato A – Legge regionale 9 maggio 1997, n.21, art.15 - Programma

Regionale degli Interventi (estratto della D.G.R. n. 74-14790 del 14.02.2005

come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39-6667 del 03.08.2007),

presentava domanda di finanziamento, debitamente firmata dal legale

rappresentante S.R., con la quale richiedeva un finanziamento di

euro 91.940,00 per un costo complessivo del programma di euro 91.940,00 di

cui, stante quanto dichiarato dal richiedente, euro 25.800,00 per macchinari,

impianti tecnici, automezzi allestiti; euro 26.740,00 per autoveicoli nuovi

specifici per l'attività aziendale; euro 29.200,00 per attrezzature,

apparecchiature informatiche e programmi applicativi; euro 10.200,00 per

servizi reali.

4.1. Il legale rappresentante specificava che "[i]l piano degli investimenti

prenderà inizio nel mese di aprile 2009 con l'acquisto delle attrezzature per

terminare dopo circa un anno con il conseguimento della certificazione di

	qualità; il titolare ritiene di dover assumere a seguito dell’investimento almeno	
	un dipendente, per cui si richiede intervento di tipo prioritario”. Tale richiesta	
	di priorità - incremento occupazionale - permetteva di accedere ad uno degli	
	ambiti prioritari di intervento previsti dal Bando usufruendo in tal modo del	
	70% dei fondi pubblici regionali a tasso zero anziché del 50%.	
	4.2. Nella domanda il richiedente sottoscriveva di essere a conoscenza e di	
	accettare incondizionatamente i contenuti e le modalità espresse nel predetto	
	Programma regionale.	
	Il richiedente l’agevolazione era, quindi, a conoscenza che, in caso di mancato	
	rispetto di uno qualsiasi dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato	
	sarebbe stato revocato con obbligo di restituire quanto dovuto per capitale,	
	interessi, spese ed ogni altro accessorio.	
	4.3. In data 26/10/2009, Finpiemonte S.p.A., con nota LF/cs/09/474, recepito il	
	parere favorevole del Gruppo Tecnico di Valutazione e la positiva delibera	
	della Banca, comunicava alla banca cofinanziatrice e per conoscenza	
	all’impresa beneficiaria ed ad EUROFIDI l’erogazione del finanziamento pari	
	ad euro 91.940,00, da attuarsi per il 30% con fondi bancari e per il 70% con	
	fondi regionali pari ad euro 64.358,00 per l'esecuzione dell'intervento presso la	
	sede sita in Corso <i>omissis</i> - <i>omissis</i> , da realizzare entro 12 mesi	
	dall'erogazione del prestito.	
	4.4. F.C. DI S.R. e S.R.,	
	in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa	
	individuale F.C. di S., omettevano:	
	- di presentare la prescritta rendicontazione finale di spesa, attraverso la quale	
	avrebbe potuto e dovuto dimostrare l’attinenza delle spese dichiarate e/o	
	Pag. 7 di 19	

Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

Con atto di costituzione in mora ex art.1219 c.c. nota prot. ATR 20-41102 del 03 settembre 2020, Finpiemonte S.p.a., nel richiamare la comunicazione di revoca notificata in data 16/05/2018, intimava nuovamente all'impresa debitrice di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 80.613,24, salvi i maggiori danni ed interessi. Tale provvedimento veniva recapitato all'Impresa F.C. DI S.R. e p.c.

a S.R. titolare dell'Impresa individuale con raccomandata con ricevuta di ritorno il cui esito è stato:

- la raccomandata diretta all'impresa è stata restituita al mittente il 25/09/2020 con l'apposizione della dicitura "sconosciuto 17/09/2020" sebbene la sede dell'impresa, da Visura storica e Visura ordinaria estratto dal Registro delle imprese, risultasse in *omissis*, Via *omissis*, ovvero l'indirizzo presso cui è stata recapitata tale corrispondenza;

- la raccomandata diretta all'impresa F.C. presso il titolare S.R., Corso *omissis* - *omissis*, sede dell'investimento, è stata restituita al mittente il 25/09/2020 con l'apposizione della dicitura "17/09/2020 h.12.28 sconosciuto".

Successivamente Finpiemonte S.p.a. con nota prot. ATR 20- 53838 del 02 novembre 2020, ha rinotificato formale, atto di diffida di pagamento e messa in mora al debitore, i cui esiti sono stati:

- la raccomandata diretta all'impresa presso il titolare S.R. in Via *omissis* – *omissis* è stata ritirata in data 19/11/2020,

- la raccomandata diretta al titolare dell'impresa S.R. in Via

omissis – *omissis* è stata ritirata in data 19/11/2020.

Con nota MB/ve/23/01935 del 23/01/2023, acquisita da questa Procura al prot. n. 202 del 18/01/2023 a riscontro del decreto istruttorio n. 388/2022 di questa Procura, Finpiemonte ha trasmesso una relazione di aggiornamento riguardo alla Ditta individuale F.C. di R.S. dalla quale

si evince che con riferimento alla posizione F.C. di S.

R. ad oggi, il credito di Finpiemonte ammonta ad euro 64.358,00 per

capitale oltre euro 16.255,24 per oneri di agevolazione per complessivi euro 80.613,24 non avendo l'impresa beneficiaria versato nessuna rata di cui al piano di ammortamento.

Con tale relazione Finpiemonte ripercorre l'iter del cofinanziamento erogato in concorso con Biverbanca (ora Banca d'Asti) in data 20/11/2009 per un importo complessivo di euro 91.940,00 di cui euro 64.358,00 con fondi pubblici di Finpiemonte ed euro 27.582,00 con provvista di fondi bancari.

Quindi specifica che l'impresa beneficiaria non ha mai versato nessuna rata di cui al piano di ammortamento e che pertanto, già in data 18/11/2010 la banca aveva comunicato la revoca degli affidamenti alla stessa ed aveva provveduto all'escussione della garanzia consortile nei confronti di Eurofidi.

In data 22/04/2011 la banca aveva nuovamente intimato al beneficiario di provvedere all'estinzione del finanziamento e che, in caso contrario, avrebbe valutato di dare corso alle azioni legali per il recupero coattivo del credito.

Finpiemonte, quindi disponeva la revoca dei benefici all'impresa con atti in data 03/11/2017 e 20/04/2018 in ragione della mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per il progetto finanziato.

Nel frattempo, la banca, in data 22/03/2018, segnalava che la garanzia prestata

	da Eurofidi era subordinata al pagamento delle commissioni pari ad euro	
	2.873,07 da parte del sig. R.S., importo che non è mai stato	
	versato; in data 07/09/2010, pertanto, Eurofidi ha dichiarato l'inefficacia della	
	garanzia alla filiale di Biverbanca di Alessandria. La banca riferiva altresì che,	
	nonostante da visura camerale la ditta risultasse attiva, da un sopralluogo presso	
	l'indirizzo ivi indicato non risultava alcuna sede di impresa e il Signor S.	
	non risultava essere proprietario di beni immobili; pertanto, in assenza di altre	
	possibilità di recupero, comunicava di aver provveduto a passare a perdita il	
	proprio credito e a scaricare dalle evidenze contabili la quota di competenza di	
	Finpiemonte, archiviando la relativa pratica.	
	Finpiemonte nei confronti della banca ha altresì contestato e chiesto chiarimenti	
	circa il merito creditizio a suo tempo istruito nella concessione del	
	cofinanziamento, anche per la quota di Finpiemonte quale mandataria senza	
	rappresentanza, stante il totale inadempimento della F.C.	
	all'obbligo di restituzione delle rate, nonché ha richiesto a Banca d'Asti il ristoro	
	per inadempimento alla convenzione siglata in relazione alla gestione e tutela	
	del credito pubblico per la mancata acquisizione della garanzia consortile quale	
	elemento presupposto per l'istruttoria sul merito creditizio stesso, chiedendo	
	pertanto il versamento dell'importo pari al valore della garanzia per il 50% del	
	credito di Finpiemonte, e così per euro 32.179,00.	
	Per quanto sopra quindi con nota MB/ve/23/01935 del 17 gennaio 2023 e	
	relativi allegati, acquisita da questa Procura al prot.n.202 del 18/01/2023 e	
	successiva precisazione acquisita al prot. n. 954 del 27/02/2023, Finpiemonte	
	S.p.a. ha trasmesso un aggiornamento della posizione dell'Impresa F.	
	C. DI S.R. in cui attesta che, ad oggi, il credito	
	Pag. 11 di 19	

	residuo vantato da Finpiemonte ammonta complessivamente ad euro 80.613,24	
	di cui euro 64.358,00 per sorte capitale oltre euro 16.255,24 per oneri di	
	agevolazione; da tale ultima attestazione risulta pertanto ancora un credito	
	residuo in essere, che conferma contestualmente l’obbligo normativo	
	completamente disatteso (mancata rendicontazione, mancata restituzione) da	
	parte dell’odierno convenuto.	
	5. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura Regionale ha notificato a	
	F.C. DI S.R. e di S.R., in	
	proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa	
	individuale F.C. di S. un invito a fornire deduzioni,	
	in seguito al quale l’invitato non ha presentato proprie deduzioni né ha richiesto	
	l’audizione personale ai sensi dell’art. 67, comma 2, del c.g.c.	
	6. I convenuti non hanno presentato proprie deduzioni né si sono costituiti,	
	nonostante la rituale evocazione nel giudizio.	
	7. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, ai sensi dell’articolo 93 c.g.c., va dichiarata la contumacia	
	di F.C. DI S.R. e di S.R.,	
	in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa	
	individuale F.C. di S., stante la mancata costituzione	
	in giudizio a fronte della ritualità della notifica della citazione e del decreto di	
	fissazione dell’odierna udienza.	
	2. Nel merito, la domanda della Procura Regionale attrice, merita accoglimento.	
	2.1. Invero, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sussistono tutti i	
	presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nei	
	Pag. 12 di 19	

confronti dei convenuti.

Infatti, sulla base di quanto evidenziato in narrativa, risulta comprovata, nei

confronti di F.C. DI S.R. e S.

R., in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale

dell'impresa individuale F.C. di S., la sussistenza di

tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per l'evidente

sviamento di risorse pubbliche avendo l'impresa ricevuto da Finpiemonte un

finanziamento regionale per il quale non è stato mai rendicontato il relativo

impiego (v. punto 4.4. del FATTO).

A tale condotta omissiva (mancata rendicontazione), si è poi aggiunta la

mancata restituzione del residuo credito del medesimo finanziamento e dei

relativi oneri di agevolazione a fronte del provvedimento di revoca adottato da

Finpiemonte in data 20 aprile 2018 (notificato in data 16/05/2018) (v. punto

4.5. del FATTO).

2.2. In punto di diritto, è anche pacifica, nella specie, la sussistenza del rapporto

di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento

pubblico, all'ente concedente in termini di vera e propria relazione funzionale,

laddove, come nel caso che occupa, il soggetto pubblico o privato sia vincolato

alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dalla Pubblica

Amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità

all'impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, degli effetti degli

atti dei suoi organi, ma anche all'attività della persona fisica, nella specie, il

Signor S.R., in proprio e nella qualità di titolare e

rappresentante legale dell'impresa individuale F.C. di

S., che, disponendo della somma erogata non ha posto in essere i

presupposti per la sua legittima fruizione, provocando la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione (Cass. n. 5019/2010).

Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, a proposito della gestione dei fondi comunitari, ha stabilito principi analoghi in materia di concessione di provvidenze pubbliche (cfr. Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industries de l'Indre* - C-465/10; Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa *Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening* - C-383/0).

2.3. Ebbene, come evidenziato nella parte in FATTO, F.C.

DI S.R. e S.R., in proprio e nella qualità di

titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale F.

C. di S. hanno chiesto e ottenuto il menzionato

finanziamento regionale, volto al perseguimento di obiettivi specifici indicati nel programma degli interventi approvato con D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 - 6667 del 03.08.2007, come previsto dall'art. 18 della legge regionale del 9 maggio 1997, n. 21 "*Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato*" e s.m.i (, la Giunta regionale ha approvato il Programma Regionale degli Interventi rubricato come *Allegato A – Legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, art.15 Programma regionale degli Interventi (estratto della D.G.R. n. 74 - 14790 del 14.02.2005 come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 39 - 6667 del 03.08.2007).*

2.4. Sussiste, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica dei convenuti che, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, ha omesso di

rendicontarne l'utilizzo, in palese contrasto con le puntuali disposizioni che regolavano le modalità di impiego delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione del progetto imprenditoriale indicato nella medesima domanda.

2.5. Di qui, ad opera di Finpiemonte, la revoca totale del finanziamento.

2.6. Omettendo le azioni riportate al punto 4.4. del FATTO e in particolare quella del rendicontare, i convenuti hanno sostanzialmente precluso a Finpiemonte la possibilità di effettuare i conseguenti controlli sull'effettivo impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione di quanto indicato nella domanda della società; inadempimento che, peraltro, si è protratto nel tempo fino all'adozione del provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato da Finpiemonte con provvedimento del 20 aprile 2018.

2.7. Le descritte condotte integrano una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi regionali per cui non è stato rendicontato l'effettivo impiego per la realizzazione di quanto indicato nella domanda di finanziamento.

2.8. In ordine all'importo del danno, il Collegio, accogliendo la prospettazione della Procura attrice, ritiene che lo stesso sia da quantificare in euro 80.613,24 (di cui euro 64.358,00 per sorte capitale oltre euro 16.255,24 per oneri di agevolazione), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2.9. Infine, dagli accertamenti amministrativi in atti, si evince, sotto il profilo dell'elemento psicologico, che i convenuti siano stati artefici di condotte antiggiuridiche obiettivamente connotate da volontà decettiva e, per l'effetto, contraddistinte da dolo.

2.9.1. Si ritiene, infatti, che le descritte condotte scaturiscano da una intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento.

In argomento, si richiama l'orientamento di questa Sezione giurisdizionale secondo cui “la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e di rendicontazione. Tanto, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022 e n. 56/2023)” (sentenza n. 61 del 2023).

2.9.2. Sul punto, di certo, rileva anche il silenzio e l'inerzia serbati dai convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nonché rispetto all'invito a fornire deduzioni, per cui trova conferma la connotazione, in termini di intenzionalità, della condotta oggetto di contestazione, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati da questa Sezione giurisdizionale con la citata sentenza n. 61 del 2023 (conforme la n. 56 del 2023) che, per una fattispecie analoga, ha ricondotto una simile condotta “a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e

verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 (Allegato 1 “Principi contabili generali”) in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità” (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007).

3. Sussistendo tutti gli elementi costitutivi, per quanto fin qui argomentato, la domanda di condanna della Procura Regionale attrice da ascrivere, sussistendo il dolo, in solido tra loro, nei confronti di F.C. DI S.

R. e S.R., in proprio e nella qualità di titolare e
rappresentante legale dell’impresa individuale F.C. di

S., va accolta per l’importo complessivo di euro 80.613,24, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, **dichiara** ex art. 93 c.g.c. **la contumacia** dei convenuti F.C. DI S.

R. e S.R., in proprio e nella qualità di titolare e
rappresentante legale dell’impresa individuale F.C. di

S. e li **condanna**, in solido tra loro, al pagamento in favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, dell’importo complessivo di euro 80.613,24 (ottantamilaseicentotredici/24), oltre ad

interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

Condanna F.C. DI S.R. e S.

R., in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale

dell'impresa individuale F.C. di S., in solido tra

loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, liquidate in euro 1.119,00 (millecentodiciannove/00).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente estensore

Luigi GILI	Consigliere
------------	-------------

Alessandra OLESSINA	Consigliere
---------------------	-------------

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 07/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 07/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente